



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

## IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante *"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *"Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 19 luglio 2012, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTI il diniego dell'attestato di libera circolazione e l'avvio del procedimento dichiarativo dell'interesse particolarmente importante, previsto dal combinato disposto dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 14 del d.lgs. 42/04, di cui alla nota prot. n. 11366 del 9 giugno 2014 dell'Ufficio esportazione oggetti di antichità e arte di Verona, concernenti la cosa appresso descritta, conseguenti la richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione del predetto bene mobile di cui all'art. 68, comma 1, del citato d.lgs 42/04, presentata in data 3 aprile 2014;

VISTO il ricorso avverso il diniego all'attestato di libera circolazione presentato in data 30 giugno 2014 dal proprietario Mario Dora, elettivamente domiciliato in Roma presso l'avvocato Fabrizio Lemme, alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, ai sensi dall'art. 69, comma 1, del d.lgs 42/04;

VISTO l'intervenuto decorso dei termini di cui all'art. 69, comma 2, del d.lgs 42/04, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso avverso il diniego di cui sopra deve ritenersi respinto;

VISTO che non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati in merito al procedimento dichiarativo avviato;





# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

Ritenuto che la cosa mobile come di seguito identificata e descritta:

SC 1, dipinto;

Epoca: 1954;

Autore: Alberto Burri (Città di Castello, 12 marzo 1915 – Nizza, 13 febbraio 1995);

Materia e tecnica: tecnica mista (sacco, stoffa, filo, acrilico);

Dimensioni: cm 100 x 86 x 5;

presenta l'interesse culturale particolarmente importante di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) del d.lgs. 42/04, per i motivi indicati nell'unita relazione storico artistica, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

## **DECRETA**

la cosa mobile denominata SC 1, dipinto in tecnica mista (sacco, stoffa, filo, acrilico), del 1954, cm 100 x 86 x 5, opera di Alberto Burri (Città di Castello, 12 marzo 1915 – Nizza, 13 febbraio 1995), meglio individuata nelle premesse e descritta nella relazione storico-artistica allegata, è dichiarata di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i motivi indicati nella relazione citata e, come tale, sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

La relazione storico artistica e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente provvedimento, che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente provvedimento ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 9 dicembre 2014

Il Direttore regionale  
(arch. Ugo SORAGNI)

